

proposta di legge n. 342

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 25 giugno 2013

DISCIPLINA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO E DEI PROCESSI
INNOVATIVI IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE

Signori Consiglieri,

la Regione Marche, nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di digitalizzazione dell'azione amministrativa, deve rendere più snella ed operativa la pubblica amministrazione in particolare dovrebbe essere più aperta alla cooperazione e collaborazione con i cittadini, con le associazioni, con il sistema impresa e con tutti gli attori sociali. Deve operare come una rete connessa con le altre reti che segnano la società contemporanea: tecnologiche, istituzionali, professionali e formative. Un'amministrazione che garantisca la necessaria universalità dei servizi, ma al tempo stesso sappia riconoscere e promuovere la diversificazione, la personalizzazione e l'adattamento dinamico all'evolversi delle necessità della comunità.

La Regione Marche deve assicurare a tutti l'accesso alle informazioni e garantire processi decisionali democratici e partecipati attraverso un cambiamento culturale e tecnologico ed un diverso rapporto tra le varie amministrazioni e tra di esse ed i soggetti esterni.

L'oggetto e la finalità, come descritto dall'articolo 1 della presente proposta è pertanto quello di promuovere lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza in ambito regionale al fine di rimuovere gli ostacoli che limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sociale fra cittadini, per favorire la partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle organizzazioni sociali ai processi decisionali della pubblica amministrazione; promuovere il processo di in-

novazione organizzativa ed informatica della propria organizzazione in un contesto di trasparenza al fine di garantire la più ampia accessibilità e fruibilità delle informazioni di tutti i documenti e dei dati pubblici di cui è titolare, prodotti e raccolti in modalità digitale; operare per rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità e la riutilizzazione dei documenti e dati pubblici di cui è titolare assicurando la parità di trattamento tra i cittadini ed infine promuovere il processo di riutilizzazione del maggior numero di informazioni, a condizioni eque e non discriminatorie, assicurando la parità di trattamento tra i cittadini.

L'articolo 2 stabilisce che l'applicazione della legge coinvolge la stessa Regione e tutti gli enti ed organismi dalla stessa dipendenti oltre che le aziende ed enti del servizio sanitario regionale, mentre l'articolo 3 stabilisce di rendere disponibili e accessibili, gratuitamente, la pubblicazione dei dati.

L'articolo 4 prevede che la Giunta regionale oltre che riferire annualmente all'Assemblea legislativa regionale lo stato dell'attuazione della legge ne redige un rapporto che sarà pubblicato nel sito web della Regione Marche.

L'articolo 5 stabilisce che la Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge dovrà redigere un regolamento sulle modalità di pubblicazione e di accesso ai dati, le licenze con cui pubblicare i dati stessi ed indicare i casi tassativi in cui la pubblicazione dei dati non dovesse essere gratuita.

Art. 1*(Oggetto e finalità)*

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di digitalizzazione dell'azione amministrativa, con la presente legge:

- a) promuove lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza in ambito regionale al fine di rimuovere gli ostacoli che limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sociale fra cittadini, per favorire la partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle organizzazioni sociali ai processi decisionali della pubblica amministrazione;
- b) promuove il processo di innovazione organizzativa e informatica della propria organizzazione in un contesto di trasparenza al fine di garantire la più ampia accessibilità e fruibilità delle informazioni di tutti i documenti e dei dati pubblici di cui è titolare prodotti e raccolti in modalità digitale;
- c) opera per rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità e la riutilizzazione dei documenti e dati pubblici di cui è titolare assicurando la parità di trattamento tra i cittadini;
- d) promuove il processo di riutilizzazione del maggior numero di informazioni, a condizioni eque e non discriminatorie, assicurando la parità di trattamento tra i cittadini.

Art. 2*(Ambito di applicazione)*

1. La presente legge si applica:

- a) alla Regione e agli enti e organismi dipendenti dalla Regione;
- c) alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale.

Art. 3*(Pubblicazione dei dati pubblici)*

1. I soggetti di cui all'articolo 2 devono, ai sensi e nei limiti della normativa vigente in materia, rendere gratuitamente disponibili ed accessibili i dati formati, o comunque trattati, in modalità digitale.

2. L'uso e il riuso dei dati non è soggetto ad alcuna restrizione derivante da copyright o brevetto.

Art. 4*(Stato di attuazione)*

1. La Giunta regionale:

- a) riferisce annualmente all'Assemblea legislativa regionale sullo stato di attuazione della presente legge;
- b) redige un rapporto annuale pubblicato nella pagina iniziale del sito web della Regione Marche.

Art. 5
(Regolamento)

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina:

- a) le modalità di pubblicazione dei dati e di accesso ai dati;
- b) le licenze con cui pubblicare i dati, nonché i casi tassativi in cui la pubblicazione dei dati non è gratuita.

Art. 6
(Disposizione finanziaria)

1. Per gli interventi previsti nella presente legge l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2014 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nell'UPB 31401 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).